



Volterra, 11/03/2020

**AI COLLABORATORI
SCOLASTICI**

alla DSGA

alla RSU

OGGETTO: *disposizioni EMERGENZIALI STRAORDINARIE E PROVVISORIE relative al personale ATA Collaboratore Scolastico in attuazione misure delle appena emanate per il contenimento della diffusione di COVID-19*

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n.279 del 8 marzo 2020;

VISTA la nota ministeriale n.278 del 6 marzo 2020;

VISTA la nota ministeriale prot. n.323 del 10 marzo 2020

CONSIDERATO che è dichiarato a livello nazionale uno stato di emergenza sanitaria, in cui ogni sforzo deve essere compiuto per limitare gli spostamenti delle persone, al fine della primaria tutela della salute individuale e collettiva;

CONSTATATA l'avvenuta pulizia ordinaria e straordinaria dei locali e delle superfici;

RITENUTO che in assenza di attività di didattica in presenza risulti non essenziale per i servizi la presenza in servizio di tutto il personale in oggetto;

SENTITO per le vie brevi RLS, RSU e RSPP

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati

DISPONE QUANTO SEGUE

1. il presente provvedimento si applica a decorrere dal 13 marzo 2020 e fino al 31 marzo 2020, salvo revoche o modifiche che potranno essere disposte in base a disposizioni o chiarimenti ministeriali;
2. la scuola si avvarrà ogni giorno del servizio di n 2 collaboratori scolastici a 7,12 (con mansioni di apertura e chiusura, centralino, pulizia uffici, controllo stato dei locali);
3. la scuola si avvarrà ogni giorno del servizio di n.2 collaboratore scolastici a 7,12 per il controllo stato dei locali nelle sedi staccate al di fuori del territorio di Volterra;
4. le predette prestazioni saranno rese attraverso turnazioni del personale tenendo presente: condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici;
5. la turnazione sarà disposta dalla DSGA;
6. solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.).
7. dovranno quindi comunque essere prioritariamente fruite i periodi di ferie pregressi non goduti da consumarsi entro il mese di aprile;
8. considerato che quanto sopra garantisce i livelli essenziali di servizio, in situazione emergenziale di sospensione della didattica in presenza, e che altre prestazioni non possono essere rese con 'lavoro agile', il personale non impegnato (e non in ferie o malattia) resterà reperibile e a disposizione di questa Amministrazione, che potrà richiamarlo in servizio per sopravvenute necessità o per assenza del personale di turno, anche con preavviso minimo;
9. riguardo al punto precedente, sul piano formale, si fa ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.), come indicato dalla citata nota prot.323 del 10.3.2020.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosa Laura ANCONA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)